



RACCOLTA N. 3402 SCRITTURE PRIVATE

COMUNE DI MIRANO

Città Metropolitana di Venezia

PATTO DI COLLABORAZIONE “PRENDIAMOCI CURA DEL BOSCO DEL PARAURO”

L'anno duemilaventisei il giorno TRE del mese di APRILE presso la Sede Comunale tra:

- il COMUNE DI MIRANO rappresentato dall'arch. Giulia Rossato, [REDACTED]
[REDACTED] la quale interviene nel presente atto in qualità di Dirigente Area 3, in forza del Decreto Sindacale n. 24 del 30.12.2025, agendo ai sensi dell'art. 107 del D.lgs. 18.08.2000 n. 267 in nome e per conto dell'Amministrazione comunale rappresentata (C.F. 82002010278), di seguito denominato “Ente”;
- il CIRCOLO LEGAMBIENTE DEL MIRANESE APS, con sede in Via Dante 74/A a Mirano, C.F. 90145000270, iscritto al RUNTS REP 94737 13.01.2023, rappresentato dal legale rappresentante sig. Pierluigi Paloscia, di seguito denominato “Proponente”;

PREMESSO

- che l'art. 118 comma 4 della Costituzione Italiana riconosce il principio di sussidiarietà orizzontale, promuovendo l'iniziativa autonoma dei cittadini, singoli o associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- che in accoglimento di tale principio il Comune di Mirano ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 04.02.2025 il “Regolamento



comunale sulla partecipazione, l'associazionismo, il terzo settore, la sussidiarietà ed il volontariato civico”;

- che in data 31 ottobre 2025 è stata sottoscritta tra la Città Metropolitana di Venezia e il Comune di Mirano la *“Concessione temporanea e gratuita dell’uso e gestione del Bosco del Parauro in Comune di Mirano”* e che, ai sensi dell’articolo 8 della medesima concessione, il Comune di Mirano può stipulare accordi di gestione con soggetti terzi in possesso delle competenze tecniche e gestionali adeguate, in armonia con gli obiettivi della concessione stessa;
- che, ai sensi dell’articolo 4 della citata concessione, il Comune di Mirano si è impegnato a perseguire i seguenti obiettivi: garantire la fruizione dell’area boscata; valorizzare il ruolo del bosco rispetto alla divulgazione ambientale; enfatizzare la funzione ricreativa ed educativa del Bosco; assicurare la sicurezza della percorrenza dei sentieri e la posa della segnaletica necessaria;
- che la proposta di collaborazione presentata da Circolo Legambiente del Miranese Aps di cui al prot. 34737/2025 è stata resa pubblica dal Comune sulla rete civica, come previsto dall'art. 75 comma 5 del Regolamento, e che al termine del periodo di pubblicazione non sono giunti eventuali ulteriori elementi utili alla realizzazione del progetto;
- che la proposta presentata è risultata coerente con i criteri generali di valutazione dell'art.75 del Regolamento, e si inserisce nell’ambito della



predetta concessione, concorrendo al perseguimento degli obiettivi in essa individuati, in coerenza con le finalità di tutela, valorizzazione e fruizione sostenibile del **Bosco del Parauro**;

- che Circolo Legambiente del Miranese Aps è un'associazione animata da principi di ecologia, partecipazione democratica, coesione sociale e promozione della sostenibilità ambientale, in linea con la missione di Legambiente nazionale
- che lo schema del presente Patto è stato approvato con determina dirigenziale n. 336/2026;

SI DEFINISCE QUANTO SEGUE:

1. OBIETTIVI E ATTIVITÀ PREVISTE

L'obiettivo del presente Patto di Collaborazione è la gestione condivisa, valorizzazione ambientale e promozione educativa del Bosco del Parauro, area di pregio naturalistico di proprietà della Città Metropolitana di Venezia.

Nello specifico la proposta riguarda:

Educazione ambientale e didattica: laboratori scolastici, pacchetti educativi, visite guidate, classi all'aperto; coinvolgimento degli istituti scolastici in progetti di alternanza scuola-lavoro.

Cura, tutela e valorizzazione ambientale, con monitoraggio della biodiversità; attività di manutenzione leggera.



Eventi pubblici e promozione del territorio: giornate ecologiche, eventi culturali, mostre fotografiche; corsi naturalistici, serate divulgative, concorsi a tema; campagne di sensibilizzazione sui temi ambientali.

Inclusione e benessere sociale: attività accessibili a categorie fragili (anziani, persone con disabilità); organizzazione di attività ludico-ricreative con finalità di divulgazione ambientale.

Ricerca e monitoraggio scientifico, tramite collaborazione con le Università (Ca' Foscari, IUAV, IUSVE) per attività di citizen science, indagini ambientali, progetti partecipati.

Prosecuzione del progetto “Rifugi Climatici” includendo la sede del Bosco del Parauro nella mappatura di aree che possano essere di conforto alla cittadinanza in condizioni climatiche estreme.

2. MODALITÀ' DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano ad operare:

- In spirito di reciprocità, trasparenza e leale cooperazione;
- Conformemente ai principi di sussidiarietà, efficacia, economicità, sicurezza e inclusione sociale;
- Scambiandosi in maniera tempestiva tutte le informazioni utili per l'efficace svolgimento delle attività, anche attraverso canali digitali dedicati;
- Promuovendo il coinvolgimento di altri soggetti del territorio, nel rispetto del principio della “porta aperta”;



- In coordinamento con i soggetti istituzionali coinvolti nella gestione del Bosco del Parauro.

Il Proponente si impegna inoltre a:

- Presentare un calendario, dettagliando le attività che svolgeranno;
- utilizzare loghi, simboli e format comunicativi indicati dal Comune, in accordo con Città Metropolitana, in ogni materiale divulgativo connesso al progetto;
- attenersi scrupolosamente alle prescrizioni in materia di sicurezza e alle indicazioni operative fornite dagli uffici comunali.
- segnalare tempestivamente alla Città Metropolitana di Venezia eventuali esigenze di manutenzione straordinaria dell'area ;
- provvedere direttamente alla piccola manutenzione e cura ordinaria (pulizia sentieri, contenimento vegetazione, piccoli interventi di ripristino), previa condivisione con la Città Metropolitana e il Comune;

Il Comune si impegna a:

- valutare ed approvare, preventivamente, il calendario delle attività presentato dal proponente;
- fornire e/o predisporre, compatibilmente con le risorse disponibili, idonea cartellonistica informativa e segnaletica a supporto delle attività e della fruizione dell'area;



- mettere a disposizione del Proponente, per le finalità del presente Patto, i locali concessi dalla Città Metropolitana di Venezia ai sensi dell'articolo 6 della citata concessione, e precisamente:
 - un'aula didattica con servizi igienici (normali e per disabili) – non ad uso esclusivo, da richiedere all'Istituto scolastico quando necessaria e fuori dagli orari scolastici;
 - un locale uso ufficio (non ad uso esclusivo);
 - un locale uso magazzino/laboratorio (ad uso esclusivo);
 - un'aula didattica all'aperto;

fermo restando che l'utilizzo degli spazi dovrà avvenire nel rispetto delle condizioni e delle modalità d'uso previste dalla Città Metropolitana di Venezia;

- Valutare proposte migliorative e segnalazioni presentate dal Proponente;
- Agevolare la comunicazione e la visibilità del progetto attraverso strumenti istituzionali (sito web, newsletter, social, eventi pubblici).

Al fine di garantire una gestione flessibile e responsabile, è prevista la possibilità di modificare o adattare le azioni previste nel presente Patto, su proposta motivata del Proponente e previa approvazione scritta da parte dell'Ente. Le modifiche potranno riguardare: la tipologia delle attività; le tempistiche e modalità di attuazione; l'eventuale piano economico.

Tali modifiche potranno essere richieste in particolare a fronte di condizioni meteorologiche straordinarie o eventi climatici eccezionali, insorgenza di



patologie vegetali, fallimenti colturali o criticità ambientali o sopravvenute esigenze gestionali o funzionali del sito, rilevate dall'Ente o comunicate dagli enti competenti. L'eventuale approvazione comporterà l'aggiornamento del calendario delle attività, che sarà formalizzato tramite scambio scritto tra le parti.

Il progetto si avvarrà principalmente del contributo di volontari attivi nell'associazione, che opereranno in diversi ambiti operativi quali: Coordinamento e gestione delle attività; Educazione ambientale e attività con le scuole; Manutenzione e cura del verde; Comunicazione e promozione.

3. GIORNATE E ORARI DI APERTURA DEL BOSCO DEL PARAURO

Al fine di garantire la fruizione pubblica dell'area, il Proponente si impegna ad assicurare l'apertura del Bosco del Parauro indicativamente secondo il seguente calendario e in relazione alle opere di manutenzione programmate dalla Città Metropolitana di Venezia:

- nel periodo compreso tra metà marzo e la terza domenica di ottobre, nelle prime e terze domeniche del mese, nonché in tutti i giorni festivi ricadenti nello stesso intervallo temporale;
- nei mesi di gennaio, febbraio, novembre e dicembre, nella prima domenica del mese.



Eventuali modifiche al calendario o all'orario di apertura, comprese le chiusure straordinarie o le aperture aggiuntive, potranno essere disposte dal Proponente previa comunicazione e concorde autorizzazione del Comune di Mirano, con congruo anticipo rispetto alla data interessata.

Il Proponente si impegna altresì a garantire un'adeguata informazione al pubblico circa le giornate e gli orari di apertura, mediante i canali informativi messi a disposizione dal Comune o tramite proprie modalità di comunicazione.

4. FORME DI SOSTEGNO

Il Comune, compatibilmente con le risorse disponibili, potrà sostenere le attività con: contributi economici, attrezzature, supporto logistico e promozionale; supporto alla partecipazione a bandi regionali, nazionali o europei.

Il Proponente si impegna a: attivare canali di autofinanziamento attraverso crowdfunding, sponsorizzazioni, donazioni e partnership con soggetti pubblici e privati; presentare eventuali richieste di cofinanziamento in tempo utile per la programmazione comunale.

Il Comune inoltre consentirà l'utilizzo dei mezzi e degli spazi di informazione dell'Amministrazione al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dai soggetti civici e dagli ulteriori soggetti da questi coinvolti in qualità di sostenitori nelle attività previste dal patto.



5. RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ, VALUTAZIONE E VIGILANZA

Il Proponente si impegna a fornire al Comune una rendicontazione illustrativa che contenga le informazioni relative agli obiettivi, le azioni intraprese, i risultati raggiunti, le risorse utilizzate, valorizzando l'utilizzo di tabelle e grafici, strumenti multimediali e fotografici. La rendicontazione delle attività svolte è pubblicata nello spazio dedicato al progetto.

Tale rendicontazione, ai sensi dell'art. 82 del regolamento, dovrà essere presentata con cadenza bimestrale. Il rimborso delle eventuali spese rendicontate potrà essere richiesto esclusivamente dietro presentazione della rendicontazione, che dovrà essere completa e conforme. Il pagamento del rimborso avverrà entro 30 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa. In ogni caso, la rendicontazione finale dovrà essere presentata non oltre 90 giorni dalla scadenza del patto.

La mancata presentazione nei termini previsti sarà evidenziata nello spazio comunicativo relativo al progetto e potrà costituire elemento di valutazione negativa in caso di presentazione di ulteriori progetti da parte del medesimo proponente.

Il Comune si impegna a promuovere un'adeguata informazione alla cittadinanza sull'attività svolta dal Proponente nell'ambito della collaborazione con l'Amministrazione e, più in generale, sui contenuti e le finalità del progetto. Il Comune pertanto renderà pubblici, nelle forme



ritenute più opportune, i materiali promozionali e di rendicontazione prodotti dal proponente in relazione alle attività previste nel presente patto, anche al fine di misurare i risultati derivanti dalla collaborazione con i soggetti civici.

Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività e a vigilare sul suo andamento tramite sopralluoghi specifici.

Su richiesta del Comune o del Proponente, potrà essere concordato annualmente un calendario dettagliato delle attività da svolgere nell'anno successivo, anche alla luce dei risultati della rendicontazione

6. DURATA

Il presente Patto ha durata dalla data di sottoscrizione fino al 31 ottobre 2030. È onere del Proponente dare immediata comunicazione di eventuali interruzioni o cessazioni delle attività o iniziative e di ogni evento che possa incidere su quanto concordato nel presente patto di collaborazione.

Alla scadenza del patto le parti potranno concordare, previa valutazione positiva sui risultati raggiunti, la prosecuzione delle attività. Nel caso in cui la prosecuzione delle attività non preveda l'erogazione di sostegno finanziario, la nuova scadenza e le eventuali modifiche non sostanziali al contenuto del patto possono essere formalizzate per iscritto sotto forma di integrazione al presente patto. Nel caso in cui sia prevista ulteriore



erogazione di sostegno finanziario occorre seguire l'iter ordinariamente previsto per la formalizzazione dei patti di collaborazione.

7. RESPONSABILITÀ

Il proponente risponde degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose in occasione dello svolgimento delle attività concordate con il Comune. Il sig. Pierluigi Paloscia, in qualità di legale rappresentante di Circolo Legambiente del Miranese Aps, si assume l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del presente patto di collaborazione, di coordinarli e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

La responsabilità del Proponente è limitata alle attività effettivamente svolte nell'ambito del presente Patto. In particolare, non potrà essere attribuita all'associazione alcuna responsabilità per situazioni pregresse o per elementi vegetazionali (alberi, arbusti, siepi, ecc.) esistenti al momento della sottoscrizione del Patto e non oggetto di intervento da parte del Proponente.

Legambiente si impegna a garantire idonea copertura assicurativa a proprio carico contro gli infortuni per il proprio personale impiegato nei servizi oggetto del presente patto e per tutta la durata dello stesso.

8. DATI PERSONALI

I dati personali raccolti dal proponente nell'ambito del presente patto di collaborazione verranno trattati esclusivamente per le finalità perseguite dal patto; il proponente si impegna ad informare gli interessati, con le forme più



idonee sulle finalità, modalità, durata e limiti del trattamento con riferimento ai partecipanti alle varie attività ed iniziative, previste dal presente patto, nel pieno rispetto della disciplina in materia di GDPR (Regolamento UE 2016/679 sulla Protezione dei Dati) e successive integrazioni e/o modifiche.

9. CONTROVERSIE

In caso di inadempienza o violazione del Patto, l'Amministrazione potrà disporre la revoca della collaborazione e precludere la sottoscrizione di futuri di Patti. Per ogni controversia è competente il Foro di Venezia.

10. NOTE FINALI E RINVIO

Il presente Patto non comporta trasferimento di proprietà o concessione esclusiva dell'area. Eventuali modifiche o integrazioni dovranno essere concordate per iscritto tra le parti.

Il Comune di Mirano si impegna a supportare il progetto compatibilmente con le risorse disponibili e in sinergia con la Città Metropolitana.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Patto, si farà riferimento al "Regolamento comunale sulla partecipazione, l'associazionismo, il terzo settore, la sussidiarietà ed il volontariato civico".

Letto, approvato e sottoscritto.

PER L'ASSOCIAZIONE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Sig. Pierluigi Paloscia

PER IL COMUNE DI MIRANO

LA DIRIGENTE

Arch. Giulia Rossato